



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 1 - Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A1) Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione anche parziale dei corpi illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2.

B1) Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, costituiti ad esempio da fari, torri faro, ottiche aperte, ritenuti tali dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.), allo stesso segnalati dal Corpo di P.M. o dalle locali associazioni di astrofili, dovranno essere rimossi o resi conformi alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre 360 gg. dalla data di segnalazione dell' U.T.C. al titolare dell'impianto. Le sostituzioni o le modifiche dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2 seguente.

C1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene assolutamente vietato l'uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" e le giostre luminose. E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno sia di notte.

ART. 2 – Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A2) Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno essere improntati al raggiungimento del massimo risparmio energetico ed al rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento.

Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivate dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C.

Le prestazioni illuminotecniche degli impianti esterni di illuminazione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche dell'attuale Norma UNI 10439 "Requisiti illuminotecniche delle strade con

Traffico Motorizzato” o successive modificazioni, nonché della Norma UNI 10819 “Requisiti per la limitazione dell’inquinamento luminoso” e successive modificazioni.

B2) E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici od all' interno di immobili, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitano.

C2) È vietata la installazione di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse:

- le lampade agli alogenuri, ma solo per applicazioni particolari quali quelle previste ai successivi punti H2) ed L2);
- le lampade a vapori di mercurio, ad alogenuri o le lampade elettroniche a basso consumo per l'illuminazione di aree “a verde”, viali, giardini ecc. ma con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici di cui al successivo punto F2);
- le lampade ad alogenuri o tubi fluorescenti per insegne o cartelli luminosi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto G2)

D2) Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione con potenza nominale non superiore a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio ad alta pressione con potenza superiore laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell' impianto con apposita relazione da presentarsi all' U.T.C. Sono, altresì, ammesse le lampade al sodio a bassa pressione e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell' impianto con apposita relazione da presentarsi all' U.T.C.

È lasciata libera scelta circa l'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione

E2) I fari o proiettori su palo, su torre o su parete dovranno essere del tipo ad ottica asimmetrica ed essere orientati con rotazione uguale a 0° rispetto al piano orizzontale (vedi fig. 1). E' ammessa deroga per i fari ad ottica simmetrica purché la rotazione sia contenuta in + 30°/ - 30° rispetto al piano orizzontale (vedi fig. 1)




Fig. 1

F2) È vietato l'uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi e lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso emesso verso l'alto. Sono ammessi globi luminosi o lanterne dotati di opportuni riflettori, rifrattori o schermature atti ad impedire o comunque limitare la diffusione della luce verso l'alto.

Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l'uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al precedente punto D2 di potenza minore o uguale a 150 W.

In deroga a quanto sopra, oltre un raggio di mt. 1.500 in linea d'aria rispetto all'osservatorio di Monte Viseggi, per corpi illuminanti installati ad altezza max. non superiore a mt. 4 dal piano di calpestio, è consentito l'uso di lampade a vapori di mercurio, ad alogenuri od elettroniche a basso consumo per l'illuminazione di aree a verde, giardini o viali, fermo restando l'obbligo di utilizzo di adeguate schermature come sopra descritte.

Tutte le deroghe devono comunque essere autorizzate dall'U.T.C..

G2) Sono autorizzate le installazioni di insegne realizzate con lampade a catodo freddo.

Le insegne a giorno o cartelli, non dotati di luce propria, dovranno essere illuminati con corpi illuminanti con rotazione contenuta in $+30^\circ / -30^\circ$ rispetto al piano orizzontale (vedi fig. 1)

; è consigliabile ed auspicabile l'uso di tubi fluorescenti o, in alternativa, faretti con lampade ad alogenuri.

H2) Per l'illuminazione monumentale è consentita la tecnica di illuminazione radente dall'alto verso il basso con lampade del tipo del punto D2). È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo per monumenti /o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall'edificio o da altri ostacoli fissi deve essere inferiore al 10 % del flusso emesso dagli apparecchi illuminanti); in questo caso si potranno usare lampade agli alogenuri.

La luminanza massima ammessa è di 1 cd/m^2 .

Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nel 10 % a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista dovrà motivare il superamento di tale valore con apposita relazione da presentarsi all' U.T.C.

I2) Per la realizzazione di impianti di illuminazione delle aree di gioco e dei campi sportivi in genere devono essere illuminati con fari asimmetrici con l'integrazione di fari simmetrici (inclinati

verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a ridurre al massimo l' emissione di luce verso l' alto e fuori dalla struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l'area richiesta.

Nel caso di impianti di illuminazione con potenza elettrica impegnata superiore a 30 Kw. potranno essere ammesse deroghe dall'Ufficio Tecnico Comunale: in tal caso dovrà essere presentato un progetto illuminotecnica da approvare da parte dell'U.T.C..

L2) Le zone adiacenti il cimitero Comunale ed il cimitero stesso, vista la sacralità ed austerità del luogo, dovranno essere illuminate di norma con lampade al sodio a bassa pressione od in via subordinata con lampade al sodio ad alta pressione
La luminanza massima ammessa è di $0,5 \text{ cd/m}^2$.

ART. 3 – Caratteristiche fotometriche dei corpi illuminanti. Ulteriori prescrizioni.

Al fine di limitare la diffusione del flusso luminoso verso la volta celeste, nonché di favorire il risparmio energetico, nella scelta dei corpi illuminanti dovranno comunque essere rispettate le seguenti caratteristiche fotometriche:

A3) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature per illuminazione stradale:

curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre; i corpi illuminanti dovranno essere installati in modo tale che l'inclinazione sia contenuta in $+15^\circ/-15^\circ$ rispetto al piano orizzontale (vedi fig. 2).




Fig. 2

B3) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne:

curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

C3) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo:

curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100° ed oltre;

D3) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari con ottica asimmetrica e simmetrica, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro:

curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 10 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

E3) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico:

impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro e le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/mq. e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento dopo le 24, nel periodo di ora solare e dopo le 01 nel periodo di ora legale.

F3) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:

rispetto alle disposizioni di cui alla lettera E3) con spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento dopo le 01 , ovvero in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze oltre tale orario previa espressa autorizzazione dell'U.T.C..

G3) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare:

flusso rivolto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento e riduzione della potenza dopo le 24, nel periodo di ora solare e dopo le 01 nel periodo di ora legale.

ART. 4 - Regime autorizzativo.

A4) Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione di cui agli artt. 1 e 2, ubicati in un raggio di mt. 1.500 dall'osservatorio astronomico di Monte Viseggi, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all'U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente Regolamento. E' facoltà dell'U.T.C. autorizzare la deroga alle norme del presente regolamento comunale.

B4) L' U.T.C., nel caso di impianti di illuminazione con particolare emissione luminosa, potrà trasmettere copia del progetto alle locali associazioni di astrofili per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 15 giorni dalla data di invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole.

Successivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta l' U.T.C. autorizza o meno l' esecuzione dell' opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.

C4) Nelle richieste inoltrate per il conseguimento di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, il progettista dovrà dichiarare e sottoscrivere che gli impianti per l'illuminazione esterna saranno realizzati in conformità al presente regolamento. Identiche sottoscrizioni dovranno essere presentate per l'ottenimento di autorizzazioni per la installazione di insegne pubblicitarie.

D4) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all'Ufficio Tecnico competente entro 30 giorni dalla data

di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

E4) L'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un'apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce ed ai criteri indicati nel presente Regolamento. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell'impianto al presente Regolamento nel caso di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale o dell'U.T.C..

ART. 5- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.

Ai fini della prevenzione, dei controlli e della diffusione della disciplina antinquinamento luminoso, il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) o dalla Sezione Italiana dell'*International Dark-Sky Association* (IDA) o da Cielo Buio

In particolare, le locali Associazioni di astrofili, possono provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.

Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato all'U.T.C., al Corpo di Polizia Municipale di loro propria iniziativa o su segnalazione delle locali Associazioni sopra menzionate.

Il Comune, anche di concerto con le Associazioni locali di astrofili, con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani, con Sezione Italiana de l'*International Dark-Sky Association* (IDA), con Cielo Buio ed altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 6 - Sanzioni e disposizioni finali

A6) Il titolare di un'impianto di illuminazione che contravviene alle norme di cui agli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione amministrativa da € 200,00 per ogni punto luce. L'impianto ed i corpi illuminanti contestati dovranno essere resi conformi al presente regolamento entro e non oltre gg. 40 dalla data del verbale di contestazione.

In caso di ulteriore inottemperanza, verrà emessa Ordinanza Sindacale per lo spegnimento.

B6) Chiunque progetta e/o realizza impianti contravvenendo le norme previste agli Art. 1 e 2 del presente Regolamento e/o l'iter previsto dall'Art.4, incorre nella sanzione amministrativa di € 200,00 per ogni punto luce non conforme.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.